



Regione Toscana

TESTO UNICO TURISMO

Legge regionale n. 61/2024

Statistica turistica



Art. 6 - Funzioni della Regione **(estratto)**

1. Nella materia del turismo, di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

d) lo sviluppo e l'implementazione del sistema informativo regionale del turismo di cui all'articolo 13;

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed f), la Regione si avvale di Toscana Promozione Turistica, di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET") e di Fondazione Sistema Toscana, di cui alla legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010), di seguito definite "agenzie regionali."

Art. 9
Funzioni dei comuni da esercitarsi in forma associata a livello di comunità d'ambito turistico
(estratto)

1. Sono attribuiti ai comuni, che li esercitano in forma associata a livello di comunità d'ambito turistico definite dall'allegato A (Comunità di ambito turistico) di cui all'articolo 147, le seguenti funzioni e compiti:

c) funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo, di cui all'articolo 13.

2. L'esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 68/2011 tra i comuni della comunità d'ambito turistico, oppure mediante previsione statutaria tramite unioni di comuni.

3. L'esercizio in forma associata mediante convenzione comporta l'individuazione del **comune capofila** della comunità d'ambito turistico, quale responsabile della gestione associata. L'individuazione dell'ente locale responsabile, comune capofila o unione di comuni, è comunicata alla Giunta regionale.

4. L'esercizio in forma associata comporta, da parte dell'ente locale responsabile:

a) la stipula di una convenzione con Toscana Promozione Turistica che individui azioni e strumenti per la promozione del territorio, rafforzando il livello strategico-competitivo della destinazione e che disciplini l'utilizzo dei dati e delle informazioni elaborati dall'Osservatorio turistico regionale (OTR), di cui all'articolo 15;

b) il collegamento con il sistema informativo regionale e con l'ecosistema digitale regionale del turismo;

c) la raccolta dei dati, la gestione delle informazioni, il caricamento di contenuti promozionali e la profilazione dei turisti, utilizzando gli applicativi messi a disposizione della rete regionale degli IAT, di cui all'articolo 17, comma 4.

Art. 13

Sistema informativo regionale del turismo

1. Per sistema informativo regionale del turismo si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati, al fine di:
 - a) analizzare il fenomeno turismo nel suo complesso e, in particolare la domanda e l'offerta turistica, la propensione turistica delle destinazioni e delle comunità, la pressione turistica sui territori;
 - b) **esercitare il ruolo di organo intermedio ai fini delle rilevazioni statistiche dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).**
2. La Giunta regionale sviluppa e utilizza il sistema informativo regionale del turismo, anche avvalendosi delle agenzie regionali, assicurando l'unicità a livello regionale dei sistemi di rilevazione.
3. **Il comune capofila della comunità d'ambito turistico, o l'unione di comuni, è responsabile della trasmissione dei dati attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Giunta regionale, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale, nonché del controllo sul corretto adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 72.**

Art. 14

Ecosistema digitale regionale per il turismo

1. L'ecosistema digitale regionale per il turismo della Regione Toscana è l'insieme degli operatori pubblici e privati che offrono servizi e contenuti rivolti ai turisti, nazionali e internazionali, attraverso le infrastrutture e le piattaforme digitali, nonché il complesso di applicativi e banche dati della Regione Toscana.
2. L'ecosistema digitale regionale per il turismo produce, raccoglie, organizza, archivia, aggrega e distribuisce informazioni, contenuti e dati al fine di:
 - a) promuovere l'offerta turistica regionale nei diversi mercati nazionali e internazionali in ambiente digitale;
 - b) erogare servizi ai turisti;
 - c) erogare servizi agli operatori turistici, per la partecipazione alle attività di promozione regionale ed ai progetti e programmi del turismo;
 - d) facilitare la collaborazione tra tutti gli attori, pubblici e privati, del sistema digitale per il turismo.
3. La gestione delle infrastrutture e delle piattaforme digitali regionali attinenti al turismo è affidata a Fondazione Sistema Toscana.

Art. 72
Obblighi di comunicazione dei dati

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistica registrano giornalmente, mediante apposita procedura telematica, i dati richiesti per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
2. Le modalità delle comunicazioni dei dati per le finalità di cui all'articolo 13 sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 140

Disposizioni transitorie in materia di sistema informativo regionale del turismo

1. Per l'anno 2025 il comune capoluogo di provincia o la Città metropolitana di Firenze esercita, con riferimento a tutto il territorio provinciale o metropolitano, le funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), relativamente ai comuni ricompresi nella comunità d'ambito turistico che non hanno ancora provveduto ad adeguare la convenzione o lo statuto dell'unione di comuni ai fini dell'esercizio associato delle funzioni medesime.